

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 20/7/2007 n. 673

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE

Arena Ecologia

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE N. 78/2007 del 20/7/2007. - D.Lgs. 152/2006 art. 208 -**
Autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per
rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e sede dell'impianto: Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini

DESTINATARI

Ragioneria

Settore IX

Ancona, 20/7/2007

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

SI VEDA INTEGRAZIONE 57/2007 ALLEGATA A FINE DOCUMENTO

Demoversion



**IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA ECOLOGIA**



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1 – 60100 ANCONA
Tel. 071-58941 Fax 071-5894420
Codice Fiscale n° 00369930425

Prot. **65482**
Allegati: 1

Ancona, **24/07/2007**

SO.GE.NU.S. SPA
VIA CORNACCHIA 12
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c. Comune di Maiolati Spontini
L.go Pastori n. 1
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c. Responsabile Dipartimento Provinciale
Arpam di Ancona
Via C. Colombo, 106
60127 ANCONA (AN)

e p.c. Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
c/o Dipartimento Prov.le ARPAM di Pesaro
Via Barisanti, 8
61100 PESARO (PU)

**Oggetto: D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 208 – ditta SO.GE.NU.S. SPA – MAIOLATI SPONTINI.
Autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per
rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini.**

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 673 del 20/7/2007 relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d' inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.
Distinti saluti.


27/07/2007

Il Dirigente di Settore
ing. Massimo Sbriscia

Responsabile del procedimento: **Gabriele Filomena**

Classifica Pratica: OF.02.03.1

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 20/7/2007 n. 673

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE Area Ecologia

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 78/2007 del 20/7/2007. - D.Lgs. 152/2006 art. 208 –
Autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per
rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e sede dell'impianto: Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini**

DESTINATARI

Ragioneria

Settore IX

Ancona,

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 29/4/2006;
- VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alla Provincia;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTO il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;
- VISTO il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTO il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3/8/2005, recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- PRESO ATTO che la Legge 2/12/2005, n. 248, che ha convertito in legge il D.L. n. 203 del 30/9/2005, ha prorogato il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.lgs. 36/2003 al 31/12/2006;
- VISTA l'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005 con cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale e approvato il progetto presentato dal Comune di Maiolati Spontini per l'ampliamento – 4° stralcio, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini nel quale è previsto il conferimento (operazione classificata D1 dall'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006) dei seguenti volumi e quantitativi di rifiuti;;
- volume utile per il conferimento dei rifiuti: 1.957.384 m³ così divisi: 859.901 m³ per il “comparto vasche rifiuti urbani” e 1.097.383 m³ per il “comparto vasche rifiuti speciali (ex 2^a categoria tipo B)”
 - quantitativo di rifiuti conferibili in discarica: 1.957.384 t così divise: 859.901 t per il “comparto vasche rifiuti urbani” e 1.097.383 t per il “comparto vasche rifiuti speciali (ex 2^a categoria tipo B)”;
- VISTA la domanda pervenuta il 13/07/2007 con prot. n. 63821 del 18/07/2007 con la quale la Ditta in oggetto ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) presso la discarica di Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini;
- VISTO la documentazione allegata alla suddetta domanda tra cui è presente la dichiarazione di fine lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione del lotto per il quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio, entrambi a firma dell'ing. Raffaele Solustri;



Provincia
di Ancona

VISTA altresì la convenzione con la quale il Comune di Maiolati Spontini ha affidato la gestione dell'impianto in oggetto alla ditta So.ge.nu.s. Spa di Maiolati Spontini;
PRESO ATTO che nella medesima domanda viene chiesto l'ampliamento delle tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferibili nella discarica, con i seguenti CER: 200110 – 200141 - 200199;
RITENUTO di accogliere la domanda di autorizzazione all'esercizio della nuova porzione di discarica i cui lavori di costruzione sono stati ultimati in data 11/7/2007, nonché di concedere l'integrazione dei rifiuti CER richiesti;
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 3/4/2006, n. 152 e dell'art. 10 del D.lgs. 13/1/2003, n. 36, **per un periodo di 10 anni dalla data del presente atto**, la Ditta SO.GE.NU.S. Spa, con sede legale in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini, all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio (porzione dedicata allo smaltimento dei RSU, ex 1 a categoria) della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi sita in Via Cornacchia, 12 – Maiolati Spontini, secondo il progetto approvato con atto n. 49/2005 del 4/8/2005. La presente autorizzazione costituisce, congiuntamente all'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005, autorizzazione integrata ambientale all'impianto ai sensi del D.lgs. 18/2/2005, n. 59.
- II. L'autorizzazione all'esercizio della discarica in oggetto, di cui al presente provvedimento, è limitata alla porzione di discarica individuata nella planimetria datata Luglio 2007 e denominata Tavola 4 *“Planimetria generale dell'impianto della discarica con individuazione dell'area di ampliamento del 4° stralcio – 2° lotto”*, agli atti di questa Provincia.
- III. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali conferibili nella discarica in oggetto nel comparto *“vasche rifiuti urbani”* è il seguente (*le righe evidenziate sono quelle relative ai nuovi CER richiesti*):

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D1)	Quantità Max Stoccabile(tonn)
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
2001	<i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>	
200101	carta e cartone	-
200102	vetro	-
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	-
200110	abbigliamento	-
200111	prodotti tessili	-
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	-
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	-
200139	plastica	-
200140	metallo	-
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	-
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	-
2002	<i>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>	



Provincia
di Ancona

200201	rifiuti biodegradabili	-
200202	terra e roccia	-
200203	altri rifiuti non biodegradabili	-
2003	altri rifiuti urbani	-
200301	rifiuti urbani non differenziati	-
200302	rifiuti dei mercati	-
200303	residui della pulizia stradale	-
200304	fanghi delle fosse settiche	-
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	-
200307	rifiuti ingombranti	-
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	-

IV. L'elenco delle tipologie di rifiuti di cui al punto precedente annulla e sostituisce quello di cui all'autorizzazione n. 49/2005, allegato 1.

V. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la gestione dell'impianto deve essere conforme al progetto approvato con atto n. 49/2005 del 4/8/2005, e nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 152/2006, del D.lgs. 36/2003 e della L.R. 28/99; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
- b) la ditta dovrà affidare i futuri collaudi delle nuove porzioni di discarica a tecnici professionisti abilitati, con cui la stessa non ha in corso incarichi di collaborazione;
- c) la ditta è tenuta a conservare presso la propria sede operativa il presente provvedimento in allegato ad una copia dell'elaborato planimetrico di individuazione della nuova vasca degli RSU, di cui al precedente punto II.;
- d) all'avvio dell'attività di smaltimento nella nuova vasca dovranno essere ottemperate tutte quelle prescrizioni e attivate tutte quelle procedure gestionali e amministrative previste nell'autorizzazione n. 49/2005;
- e) viene fatto salvo quanto altro previsto nell'autorizzazione n. 49/2005 del 04/08/2005;
- d) la ditta deve prestare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, la garanzia **finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto o in alternativa a 5 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza**, per la copertura:
 - dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
 - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
 - dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
 - dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
 - dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.

Tale garanzia è determinata nella misura di € 500.000 (cinquecentomilaeuro/00), così come previsto della D.G.P. n. 46 del 18/02/2003, e deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.



Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
 - per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. 759 del 14/11/2002.

- VI. La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
- VII. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- VIII. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- IX. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il geom. Gabriele Filomena

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.02.03.1 completa.

Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Filomena

Il Dirigente del IX Settore
Ing. Massimo Sbriscia

AF/gf

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del IX Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.



DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
AREA ECOLOGIA



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: a.fuselli@provincia.ancona.it

Provincia
di Ancona

Prot. **65295**

Allegati: 1

Ancona,

04 SET. 2008

SO.GE.NU.S. S.p.A.		
04 SET. 2008		
Prot. N°	2516	
Cat.	Cl.	Fasc.

SO.GE.NU.S SPA

Via Cornacchia, 12

60030 MAIOLATI SPONTINI

e p.c. Comune di Maiolati Spontini

Largo Pastori, 1

60030 MAIOLATI SPONTINI

Responsabile Dipartimento Provinciale
Arpam di Ancona

Via C. Colombo, 106

60127 ANCONA (AN)

Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
c/o Dipartimento Prov.le ARPAM di Pesaro
Via Barisanti, 8
61100 PESARO (PU)

Oggetto: D.lgs. 36/2003. D.lgs. 3/4/2006 n. 152 - art. 210 - ditta SO.GE.NU.S SPA - Maiolati Spontini. Integrazione autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria)

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. **225** del **4/8/08** relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d' inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

*Consigliere o
Cesari Frasci
il Direttore
X ricambi*

IL DIRIGENTE
Dott.ing. Massimo Sbriscia

LS

Responsabile del procedimento:

Leonardo Sorichetti

Classifica Pratica:


OF.01.18.4

Telefono:


071/5894.430-608

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.


Rev. 03 del 09/06/2008



0 1 07 081061 329 2



0 1 07 162271 614 1



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del - 4 AGO. 2008 n. 225

SO.GE.NU.S. S.p.A.

04 SET. 2008

Prot. N° 1516

Cat. Cl. Fasc.

**DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Area Ecologia**

Oggetto: Autorizzazione N. 57/2007 del 29/7/2008. D.lgs. 36/2003. D.Lgs. 152/2006 art. 210.

Ditta: SO.GE.NU.S. SPA

P. IVA/C.F: 01141940427

Sede legale e sede della discarica: Via Cornacchia, 12 - MAIOLATI SPONTINI

**Integrazione autorizzazione all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica
(D1) per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria)**

DESTINATARI

Ragioneria

III Dipartimento I Settore

Ancona,

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, l'art. 25, come modificato dall'art. 14 della L.R. 6/2007, con il quale la Regione Marche ha delegato alle Province le competenze relative ai procedimenti di cui al D.lgs. 59/2005 relativi agli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, in seguito all'emanazione del D.lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alle Province;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTO il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3/8/2005, recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/4/2006;
- VISTO il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;
- VISTO il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
- PRESO ATTO che l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge "Finanziaria 2008") ha prorogato ha prorogato il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.lgs. 36/2003 al 31/12/2008;
- VISTA l'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005 con cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale e approvato il progetto presentato dal Comune di Maiolati Spontini per l'ampliamento - 4° stralcio, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini;
- VISTA l'autorizzazione n. 78/2007 del 20/7/2007, con la quale la ditta Sogenus Spa è stata autorizzata all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) fino al 20/7/2017;
- PRESO ATTO che la suddetta autorizzazione n. 78/2007 costituisce, congiuntamente all'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005, autorizzazione integrata ambientale all'impianto ai sensi del D.lgs. 18/2/2005, n. 59;
- VISTA la domanda presentata dalla ditta in oggetto il 26/6/2008, prot. 58714 del 11/7/2008, con la quale la stessa chiede l'ampliamento delle tipologie di rifiuti speciali conferibili nella discarica, con la seguente tipologia: CER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la documentazione allegata all'istanza nella quale si evidenzia l'idoneità delle caratteristiche dell'impianto allo smaltimento dei rifiuti summenzionati;



Provincia
di Ancona

PRESO ATTO che lo smaltimento nelle discariche per rifiuti urbani (ex 1a categoria) dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione di cui al paragrafo 4.2.2 della D.C.I. del 27/7/1984 è consentito, ai sensi del D.lgs. 36/2003, in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica di cui al DM 3/8/2005;

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza e procedere con la modifica dell'autorizzazione n. 78/2007;

RITENUTO altresì di specificare che l'autorizzazione all'esercizio della discarica è efficace fino al 20/7/2017 ma comunque non oltre il raggiungimento delle quote e dei profili di cui al progetto approvato con Autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. **L'Integrazione**, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006, e dell'art. 10 del D.lgs. 36/2003, dell'autorizzazione n. 78/2007 del 20/7/2007, con la quale la ditta **SO.GE.NU.S. SPA**, con sede legale in Via Cornacchia, 12 è stata autorizzata all'esercizio del 2° lotto del 4° stralcio della discarica (operazione classificata D1 dall'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006) per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria), sita in Via Cornacchia - MAIOLATI SPONTINI fino al 20/7/2017 ma, in ogni caso, non oltre il raggiungimento delle quote e dei profili di cui al progetto approvato con Autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005, consentendo lo smaltimento anche della seguente tipologia di rifiuto:
- II. **CER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane** fino al 31 dicembre 2008, fatta salva l'eventuale proroga del termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.lgs. 36/2003, possono essere smaltiti nella discarica i rifiuti solidi urbani elencati al punto III dell'Autorizzazione n. 78/2007, i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al paragrafo 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 tra quelli elencati al punto III dell'Autorizzazione n. 78/2007, nonché i fanghi di cui al paragrafo 4.2.2 della citata D.C.I. in conformità ai valori limite e i criteri di ammissibilità previsti dalla medesima deliberazione e secondo la programmazione prevista dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti e successive modifiche; i rifiuti speciali possono essere conferiti nell'impianto nella misura massima del 30% annuo della quantità complessiva di rifiuti che viene abbancata in relazione ad ogni anno solare;
- III. a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatta salva l'eventuale proroga del termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.lgs. 36/2003, potranno essere collocati in discarica, secondo la programmazione prevista dal Piano Provinciale e successive modifiche, come successivamente modificata dalla Giunta Provinciale e successive modifiche, e nel rispetto dei criteri di cui al D.lgs. 36/2003 e al DM 3/08/2005:
 - a. i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2003, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non



Provincia
di Ancona

- pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, se i suddetti rifiuti urbani, domestici e assimilati sono conformi all'art. 7 del D.lgs. 36/2003;
- b. i rifiuti inclusi nella lista di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del DM 3/08/2005;
- IV. non sono ammessi in discarica i rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. 36/2003;
- V. le procedure di ammissione dei rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2003 e dal DM 3/8/2005; deve essere data comunicazione entro 24 ore dell'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica;
- VI. lo smaltimento di rifiuti speciali assimilabili non assimilati da Regolamenti comunali deve garantire la priorità a quelli prodotti nei Comuni della Provincia di Ancona che conferiscono nella discarica in oggetto i rifiuti solidi urbani;
- VII. Resta valido quant'altro previsto dalle Autorizzazioni n. 49/2005 del 4/8/2005 e n. 78/2007 del 20/7/2007.
- VIII. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.
- IX. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sig. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.02.23.001 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Leonardo Sorichetti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Massimo Sbriscia

VISTO: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

LS

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.